Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 10 ottobre 1947
registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1948
registro n. 13 Presidenza, foglio n. 22

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare.

MEDAGLIA D'ARGENTO

MANDOLESI Mariano di Costanzo e di Brongo Elisa, da Gaeta, classe 1920, partigiano combattente.

Valoroso comandante partigiano, sempre primo in ogni rischio, effettuava numerose ardite azioni contro il nemico nazi-fascista. Con audacia senza pari, con soli 10 uomini entrava nel carcere di Belluno e dopo aver disarmato il drappello nazi-fascista di guardia, liberava 73 detenuti politici. Assurto ad alti posti di comando per il suo valore, ammirato dai suoi partigiani e temuto dal nemico, continuava tenacemente nella lotta fino alla liberazione della Patria, infliggendo gravi perdite all'avversario. Figura eroica di Comandante partigiano ed alto esempio di spirito di sacrificio.

Zona di Padova-Belluno, settembre 1943-aprile 1945

ROCCO Elio di Davide e di Busanello Lavinia da Motta di Livenza (Treviso), classe 1920, Sottotenente Genio cpl. partigiano combattente.

Sottotenente del genio telegrafisti, sorpreso dagli avvenimenti del settembre 1943, all'appressarsi delle forze tedesche sottraeva il materiale di dotazione alla rapina da parte avversaria e lo consegnava alle nascenti formazioni partigiane. Valendosi della sua specifica competenza, organizzava una vasta rete di collegamenti nell'Italia settentrionale. Arrestato per la sua attività patriottica riusciva abilmente a riconquistare la libertà e, incurante del grave pericolo cui si esponeva, riprendeva il suo posto di lotta contribuendo validamente alla ricostruzione delle formazioni partigiane del Veneto maggiormente provate dalla furia nemica ed organizzando e coordinando vaste azioni di sabotaggio alle quali eroicamente partecipava. Alto esempio di amor di Patria e di cosciente sprezzo del pericolo.

Zona del Grappa, settembre 1943-aprile 1945

MEDAGLIA DI BRONZO

PASQUALOTTO Gino di Pietro e di Nobili Maria da Roncade (Treviso), classe 1919, partigiano combattente.

Sempre fra i primi in tutte le azioni di maggiore rischio, per il suo valore assurgeva al grado di comandante di una Brigata d'assalto partigiana. Animatore dei suoi uomini mai esitò innanzi al pericolo e da solo affrontava una pattuglia nemica disperdendola con intenso lancio di bombe a mano e con l'efficace tiro del suo mitra.

Veneto, 18 settembre 1943-25 aprile 1945.

(6349)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1956, n. **1435.**

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire un concorso speciale per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova presso le scuole elementari in lingua tedesca e in lingua ladina della provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo conferimento dei posti di direttore didattico presso le scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso speciale per esami e titoli a n. 10 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole in lingua tedesca, che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo e che abbiano esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o direttore incaricato, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni.

Gli esami di concorso constano di una prova orale, consistente in un colloquio, il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova.

Art. 2.

Per il conferimento dei posti di direttore didattico presso le scuole delle Valli Ladine nella provincia di Bolzano il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso speciale per esami e titoli a n. 2 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole delle Valli Ladine, che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo e che abbiano esercitato l'incarico effettivo di ispettore scolastico o direttore incaricato, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni.

Gli esami di concorso constano di una prova orale, consistente in un colloquio, il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 1° dicembre 1956, n. **1436.**

Istituzione dell'uniforme di servizio per il personale delle Dogane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'uniforme per il personale in servizio nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 2.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative alla composizione e foggia dell'uniforme, ai distintivi di gruppo e di grado, alla durata dei singoli capi di vestiario ed alla loro rinnovazione, nonchè le altre norme di esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore, nei confronti del personale subalterno delle Dogane, le disposizioni di cui all'art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

La spesa per la fornitura ed il rinnovamento dell'uniforme è a carico dello Stato e sarà inscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Alla spesa stessa, valutata in lire 360 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57, si farà fronte con il maggior gettito derivante dall'aumento del diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni stabilito con il successivo articolo.

Art. 5.

Il diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, attualmente stabilito in lire trenta per ciascun piombo o contrassegno, è elevato a lire cento per ciascun piombo o contrassegno.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — TAMBRONI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. **1437.**

Riapertura del termine previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compilazione degli elenchi di opere dei piani relativi alla sistemazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, già prorogate dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono ulteriormente applicabili, in tutte le Regioni dell'Italia meridionale ed insulare, fino alla durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1438.**

Costituzione dei Comuni autonomi di Martirano e Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' soppresso il comune di Martirano Lombardo, costituito con decreto 19 novembre 1929, n. 1938.

Art. 2.

I due centri abitati di Martirano e Martirano Lombardo in provincia di Catanzaro, sinora costituenti il comune di Martirano Lombardo, sono costituiti in Comuni autonomi.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a far delimitare i territori dei due Comuni.

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Martirano e Martirano Lombardo.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Mar-

tirano Lombardo da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Martirano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Martirano Lombardo.

Al personale in servizio presso il comune di Martirano Lombardo che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1439**.

Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' costituito in provincia di Catanzaro il comune autonomo di Sellia Marina composto da Sellia Marina, capoluogo del nuovo Comune, dalle frazioni Uria di Magisano, Calabricata e località Feudo De Seta di Albi, e delle località di La Petrizia di Soveria Simeri, e Frasso e Rocca di Cropani.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a far delimitare il territorio del nuovo comune di Sellia Marina.

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni dell'organico del personale dipendente dai comuni di Sellia, Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Sellia Marina.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai predetti organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati ai comuni di Sellia, Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani.

Al personale in servizio presso i Comuni suindicati che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1440**.

Regolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durante la campagna olearia 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dell'olio di semi raffinato commestibile acquistato all'interno, entro il limite di quintali 250 mila, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione — su contingenti di prodotto importati dall'estero o ricavati da olii greggi e da semi oleosi importati dall'estero in esecuzione dei piani di approvvigionamento deliberati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione per la campagna olearia 1948-49 — ed affidato in gestione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la conservazione e successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato è costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonchè del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.

Art. 3.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato, per la differenza tra l'ammontare degli elementi di costo indicati al precedente art. 2 ed il ricavo, verranno effettuati, a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione da presentare da detta Federazione, compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti. Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandato diretto a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, mandato che non è soggetto alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 4.

E' approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sotto indicato esercizio finanziario:

Esercizio 1948-49 *cap.* 449-*V* (*nuovo*):

Onere derivante dal maggior costo, rispetto al prezzo di vendita, dei quantitativi di olio di semi raffinato commestibile di provenienza estera o ricavati da olii greggi e da semi oleosi di provenienza estera acquistati per l'approvvigionamento del Paese nella campagna olearia 1948-49 L. 6.000.000.000

All'impegno di cui sopra si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai dati consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali dell'esercizio 1948-49, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,69.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1441**.

Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE CORTI DI ASSISE

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. (*Composizione delle Corti di assise*). — La Corte di assise è composta:

a) di un magistrato di appello che la presiede;

b) di un magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini.

Art. 4. (*Composizione delle Corti di assise di appello*). — La Corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato di Cassazione che la presiede;

b) di un magistrato di appello;

c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini.

Art. 22. (*Liste dei giudici popolari*). — Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.

Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise.

Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne.

Art. 23. (*Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari*). — Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in un'urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne.

Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorchè una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata.

Art. 24. (*Imbussolamento delle schede*). — Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede

dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'*imbussolamento* delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 25. (*Giudici popolari della sessione*). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Qualora fra tali dieci schede quelle relative agli uomini siano in numero inferiore a cinque, il presidente continua la estrazione, fino a raggiungere il numero di cinque schede contenenti nominativi di uomini.

Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Nei confronti dei giudici popolari donne costituiscono, in ogni caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui al precedente comma la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel corso della gestazione o dell'allattamento.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari, dei quali almeno sei uomini, da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Art. 26. (*Formazione del Collegio*). — Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il Collegio.

Qualora però fra i primi sei giudici popolari estratti siano compresi meno di tre uomini, il presidente forma il Collegio chiamando a prestare servizio i primi tre uomini e le prime tre donne tenendo conto dell'ordine in cui uomini e donne sono rispettivamente iscritti nell'elenco degli estratti.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nei precedenti comma i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, dei quali tre uomini e due donne, affinchè assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 27 (*Giudici popolari supplenti*). — Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 26.

Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.

Art. 30. (*Giuramento*). — Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere da persona di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinchè la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

Art. 2.

Non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno iniziate le operazioni previste dal capo secondo della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, per la formazione dei primi albi separati delle donne che possono assumere l'ufficio di giudice popolare e delle relative liste generali.

Detti albi saranno unificati ed aggiornati con quelli dei giudici popolari uomini all'atto del primo aggiornamento di tali ultimi albi, che, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sarà effettuato nel mese di aprile del secondo anno del biennio successivo alla data in cui saranno completate le operazioni indicate nel precedente comma.

Fino a quando non saranno state completate le operazioni per la inclusione delle donne ai sensi del primo comma, continueranno ad applicarsi le norme delle leggi sopra citate.

Art. 3.

Il Governo è delegato a stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella *N* allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

CAPO II.

MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E DELLA SEZIONE DI CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI.

Art. 4.

Gli articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. (*Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni*). — In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 5. (*Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni*). — Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

Art. 5.

Gli articoli 50 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 50. (*Composizione del Tribunale per i minorenni*). — Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.

Art. 58. (*Sezione per i minorenni*). — Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa funziona altresì come sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge.

La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali sostituiscono due dei magistrati della sezione

Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.

Art. 6.

La nuova composizione del Tribunale e della sezione per i minorenni della Corte di appello dovrà essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del numero dei componenti privati nei Tribunali e nelle sezioni di Corte di appello per i minorenni, per effetto dell'ammissione delle donne, prevista in annue lire 1.200.000, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 19 dicembre 1956, n. **1442**.

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni.

Il testo del primo comma dell'art. 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto ».

Il testo dell'art. 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« E' vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

« Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.

« Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico.

« L'ufficio unico è competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari.

« L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio.

« Nelle sedi indicate nel secondo comma, il presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale provvede alla assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza alle udienze.

« L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

« Il capo dell'ufficio giudiziario può disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio ».

Il testo dell'art. 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nei mandamenti dove non è costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti ».

Art. 2.

Richieste delle parti — Depositi

Il testo dell'art. 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta.

« Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'art. 101 e rilasciare ricevuta alla parte.

« Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile ».

Il testo dell'art. 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 141, nonchè delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

« Entro sei mesi dalla data del deposito di cui allo art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

« Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.

« Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato ».

Art. 3.

Registri.

Il testo dell'art. 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:

1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;

2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4) registro cronologico per i protesti cambiari;

5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;

6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;

7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:

a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;

b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro.

« Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.

« Nelle Preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.

« Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente ».

Il testo dell'art. 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

« I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati ».

Il primo comma dell'art. 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

« Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare ».

Il testo dell'art. 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.

« L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.

« In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito ».

Art. 4.

Cassa unica e comunione.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente:

« Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma dell'art. 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi ».

Art. 5.

Disposizioni tributarie.

Il testo del quarto comma dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario ».

Tra il quinto e il sesto comma, dell'art. 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è inserito il seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del dieci per cento sia effettuato in modo virtuale ».

Nel testo dell'art. 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le parole « gennaio » e « febbraio » sono sostituite rispettivamente dalle parole « febbraio » e « marzo ».

Art. 6.

Indennità di carovita.

L'ultimo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 7.

Diritti

Nel testo dell'art. 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tra le parole « degli articoli seguenti » e « sugli atti » sono inserite le parole « o di altre leggi ».

Il testo dell'art. 113 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede ».

Il testo dell'art. 156, n. 1, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« 1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario ».

Il testo dell'art. 114 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente

« Per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

a) per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;

b) per tutti gli altri atti lire 40 ».

Art 8.

Indennità di trasferta.

Il testo dell'art. 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta.

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennità suddetta non può

essere inferiore alle lire 60 e non è dovuta quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto è compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio.

« L'indennità di trasferta è elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci.

« Nelle sedi in cui, a norma del precedente art. 87, è istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, è detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennità.

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 10° ».

Art. 9.

Anzianità.

Il primo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato ».

Nel testo del secondo comma dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono soppresse le parole « e di qualifica ».

Il testo dell'art. 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.

« Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio ».

Art. 10.

Tramutamenti.

E' soppresso il quinto comma dell'art. 28 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge. Questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1443.

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:

a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti;

b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.

Art. 3.

Fermi restando nella loro entità numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.

Art. 4.

Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.

Art. 5.

I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

La Commissione dovrà esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potrà essere emanato senza il previo parere della Commissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1444**.

Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di centocinquanta posti, così ripartiti:

120 magistrati di Tribunale;
20 magistrati di Corte di appello;
10 magistrati di Corte di cassazione.

La tabella *A* annessa alla presente legge sostituisce la tabella *A* annessa alla legge 4 maggio 1951, n. 383.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti, di cui quattrocento nella qualifica iniziale e cento nelle qualifiche superiori.

Il Governo è delegato, nel termine stabilito dall'art. 7 a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i cento posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella *M* annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086. La ripartizione sarà fatta in base alle esigenze di servizio.

Art. 3.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nel 1957, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello saranno attribuiti nel 1958, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

E' istituito il ruolo del personale di dattilografia, comprendente cinquecento unità.

Art. 5.

Il personale di dattilografia è addetto agli uffici giudiziari e disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia.

Nella prima attuazione della presente legge il concorso sarà per titoli e per esami, e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso il quale dovrà prevedere altresì l'attribuzione di voti supplementari, in proporzione al numero degli anni di servizio, ai concorrenti che siano stati assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, da almeno un biennio prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano compiuto i quaranta anni. Si applicheranno inoltre le disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti a favore di determinate categorie e sui titoli di precedenza nelle ammissioni agli impieghi pubblici.

Art. 6.

Il trattamento economico del personale di dattilografia è indicato nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella predetta tabella si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi anzidetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 7.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura e nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e di segreteria che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.

Il Governo è altresì delegato a emanare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, uniformandosi alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La ripartizione fra gli uffici giudiziari del personale di dattilografia è stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art 8.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dallo esercizio finanziario 1957-58.

Art 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

TABELLA *A*

Ruolo organico della magistratura

	Numero dei posti
Magistrati di cassazione:	—
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	64
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	293
Magistrati di appello	1.380
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	3.613
Uditori giudiziari	350
Totale	5.703

TABELLA *B*

Stipendi annui lordi del personale di dattilografia

Stipendio iniziale	L.	471.000
Stipendio dopo 4 anni dal precedente	»	540.000
Stipendio dopo 8 anni dal precedente	»	606.000
Stipendio dopo 10 anni dal precedente	»	687.000

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Badia Polesine, costituito, per legge, di trenta membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da quattro contrapposti gruppi di consiglieri, senza una decisa prevalenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 10 agosto 1956, nessuno dei consiglieri conseguì, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza di voti prescritta dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la nomina del sindaco. Nell'adunanza di seconda convocazione, del 18 agosto, venne bensì eletto il sindaco ma questi, nella successiva seduta consiliare del 25 agosto, rassegnò le dimissioni dalla carica prima ancora che si procedesse alla elezione della Giunta.

Convocato nuovamente per il 1° di settembre, il Consiglio comunale prese atto delle suddette dimissioni ma, a causa dell'abbandono dell'aula da parte di alcuni consiglieri, che fece venir meno lo speciale « quorum » dei presenti richiesto dal citato art. 5, non si potè procedere all'elezione del nuovo sindaco.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Rovigo, con lettera del 2 settembre. invitò il sindaco dimissionario a convocare nuovamente il Consiglio stesso per provvedere, entro il termine del 15 settembre, all'elezione del nuovo sindaco e della Giunta, con l'avvertenza che in caso di mancata adozione, nel termine predetto, di efficaci deliberazioni, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale. Di tale invito fu data notizia alla stampa quotidiana che lo riportò largamente.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto l'unica adunanza tenuta dal Consiglio nel cennato termine (esattamente l'8 settembre) fu dichiarata deserta per mancanza del numero legale di presenti, talchè non si potè procedere all'elezione del sindaco e, quindi, per il disposto dell'art. 4 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 9 ottobre 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Badia Polesine di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica, che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune, di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 novembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V Illustrissima, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Badia Polesine ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Ruggero Fusillo, funzionario di prefettura

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto il Consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 novembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Badia Polesine è sciolto.

Art. 2.

Il dott Ruggero Fusillo, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1956.

Nuova misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 7 e 8 della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1953, che stabilisce la data d'inizio del regolare servizio di televisione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi, n. 20209, del 22 dicembre 1956;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1953 sulla disciplina dei canoni di abbonamento per televisione;

Decreta:

Art. 1

Fermi restando la disciplina dei canoni di abbonamento per la televisione di cui al decreto Ministeriale 19 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953, e quant'altro in esso disposto e non modificato dal presente decreto, la misura semestrale del sovraprezzo di cui all'art. 1 del citato decreto Ministeriale è ridotta da L. 7445 a L. 6935.

Pertanto chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti od adattabili anche alla ricezione delle diffusioni televisive deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 7145 comprensiva del canone e del sovraprezzo.

Coloro che detengono apparecchi radioriceventi che non siano atti o adattabili a ricevere anche le diffusioni televisive sono tenuti a corrispondere semestralmente, oltre al canone di L. 210, il sovraprezzo nella misura di L. 1040.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1, comma secondo, di corrispondere la quota semestrale di L. 7145 in due rate trimestrali di L. 3720.

E' data inoltre facoltà agli abbonati stessi di corrispondere contestualmente alla prima semestralità anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 290 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando quindi complessivamente L. 14.000.

Art. 3.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi atti od adattabili a ricevere anche le diffusioni televisive risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 4.

Gli abbonati di cui all'art. 1, comma terzo, che nel corso dell'anno entreranno in possesso di un apparecchio radioricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, dovranno corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali diffusioni.

Coloro che non fossero ancora muniti dell'abbonamento di cui all'art. 1, comma terzo, saranno tenuti alla corresponsione del rateo complessivo.

Nell'annessa tabella sono indicati i ratei relativi agli abbonamenti per uso privato.

Art. 5.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1957.

I titolari di abbonamento speciale di cui alle lettere *a*) e *b*) della relativa tabella allegata al presente decreto hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, osservando le modalità prescritte nell'art. 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1956
Registro n. 54 Ufficio riscontro poste, foglio n. 253. — FAGGIANI

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per uso privato

A) *Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno od a dicembre*

Inizio dello abbonamento in	PERIODO	Canone lire	Sopraprezzo lire	Totale lire
Gennaio	Gennaio-Giugno	210	6.935	7.145
Febbraio	Febbraio-Giugno	175	5.780	5.955
Marzo	Marzo-Giugno	140	4.625	4.765
Aprile	Aprile-Giugno	105	3.470	3.575
Maggio	Maggio-Giugno	70	2.315	2.385
Giugno	Giugno	35	1.160	1.195
Luglio	Luglio-Dicembre	210	6.935	7.145
Agosto	Agosto-Dicembre	175	5.780	5.955
Settembre	Settemb.-Dicembre	140	4.625	4.765
Ottobre	Ottobre-Dicembre	105	3.470	3.575
Novembre	Novemb.-Dicembre	70	2.315	2.385
Dicembre	Dicembre	35	1.160	1.195

B) *Nuovo abbonamento contratto nel primo semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità.*

Inizio dello abbonamento in	PERIODO	Canone lire	Sopraprezzo lire	Totale lire	Riduz. 1/25 somma ant. L.	Totale lire
Gennaio	Gennaio-Dicembre	420	13.870	14.290	290	14.000
Febbraio	Febbraio-Dicembre	385	12.715	13.100	—	13.100
Marzo	Marzo-Dicembre	350	11.560	11.910	—	11.910
Aprile	Aprile-Dicembre	315	10.405	10.720	—	10.720
Maggio	Maggio-Dicembre	280	9.250	9.530	—	9.530
Giugno	Giugno-Dicembre	245	8.095	8.340	—	8.340

Tabella dei versamenti da effettuarsi a conguaglio degli importi indicati nelle precedenti tabelle « A » e « B » da parte degli abbonati alle radioaudizioni che entrano in possesso di un apparecchio radioricevente atto o adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive.

A) *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre*

PERIODO	Importi dovuti come da tab. I-A lire	Rateo del canone d'abbonamento alle radioaudiz. lire	Differenza da corrispondere a conguaglio lire
Gennaio-Giugno	7.145	1.250	5.895
Febbraio-Giugno	5.955	1.050	4.905
Marzo-Giugno	4.765	840	3.925
Aprile-Giugno	3.575	630	2.945
Maggio-Giugno	2.385	420	1.965
Giugno	1 195	210	985
Luglio-Dicembre	7 145	1.250	5.895
Agosto-Dicembre	5.955	1.050	4.905
Settembre-Dicembre	4.765	840	3.925
Ottobre-Dicembre	3.575	630	2.945
Novembre-Dicembre	2.385	420	1.965
Dicembre	1.195	210	985

B) *Pagamento annuale*

PERIODO	Importi dovuti come da tab. I-A lire	Rateo del canone d'abbonamento alle radioaudiz. lire	Differenza da corrispondere a conguaglio lire
Gennaio-Dicembre	14.000	2.450	11.550
Febbraio-Dicembre	13.100	2.300	10.800
Marzo-Dicembre	11.910	2.090	9.820
Aprile-Dicembre	10.720	1.880	8.840
Maggio-Dicembre	9.530	1.670	7.860
Giugno-Dicembre	8.340	1.460	6.880

Tabella dei canoni per il rinnovo degli abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per uso privato

A) *Pagamento semestrale*

PERIODO	Canone lire	Sovraprezzo lire	Totale lire
1° semestre: Gennaio-Giugno 2° semestre: Luglio-Dicembre	210	6.935	7.145

B) *Pagamento a rate trimestrali*

PERIODO	Canone lire	Sovraprezzo lire	Totale + aumento di 1/25 lire	Totale lire
Trim. Gennaio-Marzo » Aprile-Giugno » Luglio-Settembre » Ottobre-Dicembre	105	3.470	3.575 + 145	3.720

C) *Pagamento contestuale alla prima semestralità di una somma di uguale importo per il secondo semestre*

PERIODO	Canone e sovraprezzo relativo al 1° semestre lire	Uguale importo per il 2° semestre lire	Totale lire	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata lire	Totale lire
Gennaio Dicembre	7.145	7.145	14.290	290	14.000

Tabella dei canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per la detenzione dell'apparecchio fuori dell'ambito familiare.

CATEGORIA	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche Importo annuale lire	Conguaglio annuale per la televisione lire	CANONE COMPLESSIVO PER LA TV		
			Importo annuale lire	Rata semestrale lire	Rata trimestrale lire
1. — *Canoni base:*					
a) Alberghi, ed esercizi pubblici di lusso, I, II e III categ.; pensioni di lusso, I e II categ.; navi di lusso	4.800	31.200	36.000	18.350	9.550
b) Alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categ.; pensioni di 3ª categ. e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	3.550	24.450	28.000	14.300	7.450
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	3.050	14.950	18.000	9.200	4.800
d) E.N.A.L. e C.R.A.L.	2.930	14.070	17.000	8.650	4.500
e) Mense aziendali	2.460	12.540	15.000	7.650	3.980
2. — *Canoni supplementari per visioni multiple* (oltre al canone base secondo tariffa):					
a) Alberghi e navi: per ogni stanza o locale, escluso il 1°, munito di apparecchio TV od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	1.000	5.120	6.120	3.150	1.620
b) Ospedali e case di cura: per ogni locale, escluso il primo, munito di apparecchio TV od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive	500	2.560	3.060	1.590	830

NB. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

(6552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 170, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Falconara Marittima (Ancona), di un mutuo di lire 9.715.000, ai fini dell'integrazione del disanvanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6491)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 165, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona), di un mutuo di lire 16.385.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6493)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Turriaco (Gorizia), di un mutuo di lire 2.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6496)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio (Gorizia), di un mutuo di lire 2.700.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6497)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 90), è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mariano del Friuli (Gorizia), di un mutuo di lire 2.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6498)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara), di un mutuo di lire 12.650.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6499)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara), di un mutuo di lire 15.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6500)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zambrone (Catanzaro), di un mutuo di lire 1.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6503)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico (Lucca), di un mutuo di lire 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6506)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vergemoli (Lucca), di un mutuo di lire 1.650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6507)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecarlo (Lucca), di un mutuo di lire 1.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6508)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fosciandora (Lucca), di un mutuo di lire 560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1955.

(6509)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 169, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona) di un mutuo di L. 16.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6492)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,95	624,95	624,80	—	624,95	624,97	624,97	624,90
$ Can.	650,25	651 —	652 —	650,875	649,85	—	651 —	650,50	650,125	651 —
Fr. Sv. lib.	145,84	145,84	145,85	145,84	145,75	—	145,84	145,84	145,84	145,83
Kr. D.	90,60	90,56	90,60	90,60	90,85	—	90,61	90,60	90,60	90,60
Kr. N.	88,05	88,04	88,12	88,08	88 —	—	88,07	88,06	88,06	88,10
Kr. Sv.	121,45	121,43	121,46	121,44	121,45	—	121,46	121,45	121,45	121,40
Fol.	164,78	164,83	164,85	164,82	164,85	—	164,82	164,78	164,80	164,80
Fr. B.	12,50	12,51	12,5025	12,50	12,49	—	12,4975	12,498	12,50	12,495
Fr. Fr.	178,58	178,57	178,55	178,51	178,53	—	179,54	178,58	178,58	178,55
Fr. Sv. acc.	143,40	143,30	143,38	143,40	143,40	—	143,41	143,40	143,40	143,80
Lst.	1755 —	1755,125	1755,375	1755,375	1755,50	—	1755,50	1755,125	1755,125	1755,25
Dm. occ.	149,86	149,83	149,88	149,86	149,82	—	149,8575	149,86	149,86	149,85
Scell. Aust.	24 —	24,05	24,12	24,16	24 —	—	24,155	24 —	24,05	24,10

Media dei titoli del 2 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	ex 58,75
Id. 3,50 % 1902	ex 56,90
Id. 5 % 1935	ex 83,95
Redimibile 3,50 % 1934	ex 78,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	ex 69,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	ex 84 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	ex 79,825
Id. 5 % 1936	ex 92,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	ex 79,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	ex 78,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	650,937
1 Franco svizzero lib.	145,84
1 Corona danese	90,605
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,45
1 Fiorino olandese	164,82
1 Franco belga	12,489
100 Franchi francesi	178,525
1 Franco svizzero acc.	143,405
1 Lira sterlina	1755,437
1 Marco germanico	149,859
Scell. Aust.	24,157

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Errata corrige

Gazzetta Ufficiale n. 319 del 19 dicembre 1956:
Borsa di Roma: Kr. sv. 121,35 errato 121,31 esatto;
Media: DM. 149,80 errato 149,807 esatto.

Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1956:
Borsa di Milano: Dollaro USA 624,84 errato 624,845 esatto;
Media: Dollaro USA 624,875 errato 624,857 esatto.

Gazzetta Ufficiale n. 322 del 22 dicembre 1956:
Borsa di Milano: DM 149,852 errato 149,855 esatto.

Gazzetta Ufficiale n. 325 del 28 dicembre 1956:
Borsa di Milano: Kr. norv. 90,06 errato 88,06 esatto — Fol. 164,72 errato 164,62 esatto — Fr. belga 12,512 errato 12,515 esatto.

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.